



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
CONVENZIONE

Tra

- l'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti n. 1 - 98122 Messina, C. F. 80004070837, di seguito denominata "Università", rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università,

e

- l'operatore economico Sig. Dr. Giorgio Staiti, nato a Messina il 09/10/1987, in qualità di proprietario dello Studio Odontoiatrico Dr. Giorgio Staiti domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Viale delle libertà n 41°, Via/Piazza con sede operativa in Contrada Arcieri C/O Centro commerciale Arcieri. CF/P.IVA STTGRG87R09F158T / 03318860834, di seguito denominato "Operatore economico";

Premesso che

- l'Università ha pubblicato un Avviso per la predisposizione di una "long list" di operatori economici interessati alla stipula di "Convenzioni a titolo non oneroso" (cioè senza aggravio finanziario per l'amministrazione, aventi ad oggetto l'applicazione di sconti, promozioni e agevolazioni a favore di tutto il personale universitario (personale docente, tecnico amministrativo, compresi i familiari, nonché agli studenti);
- l'operatore economico svolge attività commerciale in uno dei settori rientranti tra quelli di cui all'art. 2 del suindicato avviso ed ha interesse a stipulare una Convenzione con l'Università, al fine di offrire sconti agevolazioni e promozioni a tutto il personale universitario come sopra specificato;
- Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa e Allegati

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'operatore economico si impegna, per tutta la durata della Convenzione, ad applicare al personale universitario (docente, tecnico amministrativo, compresi i familiari, nonché agli studenti) le agevolazioni di seguito descritte

- a) (La percentuale di sconto sul prezzo di listino esposto al pubblico o l'eventuale prezzo ridotto, agevolazione o promozione che intende praticare

20 %

- b) (Altro)

_____;

_____;

L'operatore economico autorizza l'Università a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre modalità tra cui la diffusione a mezzo mail.

L'Università è sollevata da ogni e qualsivoglia in ordine alla corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive e agevolazioni dei servizi offerti da parte dell'operatore economico, nonché in ordine alle transazioni commerciali tra lo stesso e i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Su richiesta dell'Università, l'operatore economico è tenuto a comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dati degli acquisti effettuati in base alla presente Convenzione, sia a fini statistici, sia al fine di valutare l'opportunità di effettuare modifiche alla presente Convenzione.

L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Università ogni eventuale modifica di denominazione, ragione sociale, sede, e di ogni altro dato utile.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'operatore economico dovrà accertare l'appartenenza all'Università del soggetto interessato.

Rientrano tra gli strumenti di riconoscimento la tessera ministeriale, le card rilasciate al dipendente/studente a vario titolo dall'Università, il libretto universitario, ovvero ogni altra documentazione idonea.

Art. 3 – Durata, recesso, risoluzione

La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata con ulteriore atto scritto.

Le parti potranno recedere in qualunque momento, con comunicazione da notificarsi alla controparte a mezzo pec, con un preavviso di almeno 60 giorni, fermo restando la validità della scontistica per gli acquisti conclusi entro quella data.

In ogni caso, l'Università potrà risolvere la presente convenzione, ex art. 1456 c.c., per accertato inadempimento degli impegni previsti in Convenzione, anche in seguito a valutazione negativa realizzatasi con almeno tre segnalazioni da parte dei soggetti fruitori, inviate all'Università anche via mail.

Art. 4 - Riservatezza

L'operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento (UE) per la protezione dei dati personali n. 679/2016.

Le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della normativa di settore, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

Art. 5 - Foro Competente

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, si dà atto che qualsivoglia controversia sarà di competenza del Foro di Messina.

Art. 6 – Firma, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta a carico dell'Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari

Per l'operatore economico
il rappresentante legale

Giorgio Spatari